

QUESTIONI APERTE

Estorsione/Esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La decisione

Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Sezioni Unite - Risoluzione di contrasti giurisprudenziali - Criterio distintivo - Elemento soggettivo del reato (C.p. artt. 392, 393, 629).

I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo. Il criterio discreto tra il delitto di estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede nell'elemento psicologico; non sarà necessario effettuare valutazioni sul grado di intensità e gravità della condotta violenta o della minaccia. L'elemento soggettivo deve essere accertato secondo le ordinarie regole probatorie. Il concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 16 luglio 2019 (dep. 23 ottobre 2020) - FUMU, *Presidente* - BELTRANI, *Relatore* - FIMIANI, *P.G.*, (*Conf.*) - Filardo ed altri, *ricorrente*.

Considerazioni sul *discrimen* tra la ragion fattasi e l'estorsione. L'equilibrio raggiunto dalle Sezioni unite.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si distinguono non già per la materialità del fatto, che può essere la medesima, ma per l'elemento psicologico/intenzionale, a prescindere dal livello di intensità e gravità della condotta violenta e della minaccia, che può costituire un mero indice sintomatico. Il processo d'individuazione dell'elemento soggettivo deve avvenire secondo le consuete regole probatorie. Nella specie, la Suprema Corte ritiene che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile esclusivamente nei casi in cui l'agente terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire una finalità diversa ed ultronea, quale il conseguimento di un interesse personale. Nel caso in cui il terzo, in concorso con il creditore, abbia esercitato il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, ed abbia agito al fine di ottenere un interesse proprio indebito, risponderanno in concorso per il più grave delitto di estorsione.

Considerations on the distinction between arbitrary exercise of a right of his own and extortion. The balance set out by Italian Supreme Court joint divisions.

The Italian Supreme Court, joint divisions, in the recent judgement released on October 23rd, 2020, provided that the distinction between the crime of extortion and that one of arbitrary exercise of a right of his own, relies not on the material conduct, which can be the same, but on the psychological/intentional element, regardless of the level of intensity and seriousness of the violent behaviour and the threat, which may be a mere symptomatic index. The process of identifying the subjective element must follow the usual rules of evidence. In this case, the Supreme Court also finds that the third party's participation in the crime of arbitrary exercise of his reasons with violence or threat to persons can only be committed in cases where the third party agent merely contributes to the creditor's claim, without

pursuing a different and additional purpose, such as the gain of a personal interest. In the event that the third party, in competition with the creditor, has exercised the alleged right on behalf of its actual owner, and has acted in order to obtain an unlawful interest of his own, they will be liable in cooperation competition for the most severe crime of extortion.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La vicenda e la *questio iuris*. - 3. La qualificazione giuridica del soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: reato comune o reato proprio?. - 4. La coscienza sociale quale circostanza premiale per l'attenuazione della pena del reato di ragion fattasi. - 5. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: reato proprio esclusivo o di mano propria?. - 6. Il rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alle persone. - 7. (*segue*) ... : e tra estorsione e rapina. 8. - Le modalità di accertamento probatorio dell'elemento psicologico. - 9. Il concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in rapporto all'estorsione. - 10. La contestazione dell'aggravante mafiosa. - 11. Valutazioni conclusive e spunti di riflessione.

1. *Premessa*. Il presente contributo si sofferma sulla recentissima sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni unite del 23 ottobre 2020. Il Supremo Collegio prende posizione sulla *vexata questio* circa la distinzione tra i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone¹ ed il delitto di estorsione². La questione oggetto di controversia è

¹ Con riguardo al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alle cose ed alle persone, il lettore può affidarsi ad una nutrita letteratura: CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, Firenze, 1870; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1913; NUVOLONE, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni come attentato al possesso dei diritti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1941, 145; MARSICH, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel diritto italiano vigente*, Padova, 1926; FOSCHINI, *Il diritto preteso e la ricorribilità al giudice nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, 2, 150; CANTONE, *Sub art. 393*, in *Codice penale*, diretto da Lattanzi, Lupo, Milano, 2010, VII, 498; DELL'ORA, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione*, in *Giur. it.*, 1951, 2, 39; SANTORO, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Nss. Dig. It.*, Torino, 1960, VI, 812; KOSTORIS, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Napoli, 1965; MAZZANTI, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Enc. dir.*, Milano, 1966, XV, 610; ARDIZZONE, *I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Milano, 1975; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 1977; REGINA, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Padova, 1979; PIOLETTI, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di Coppi, Torino, 1996; ROMANO, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano, 2016; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Molfetta, 2017;

² In relazione, invece, al delitto di estorsione, si confronti: DE MAURO, *Sul tentativo di estorsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1936, 700; CONSO, *Elementi differenziali tra rapina ed estorsione*, in *Giur. it.*, 1948, 2, 145; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951; SALVINI, *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, in *Nss. dig. it.*, Torino, 1960, VI, 1000; CONTI, voce *Estorsione*, in *Enc. dir.*, Torino, 1966, XV, 1003; CARRARA, voce *Estorsione*, in *Enc. dir.*, Torino, 1966, XV, 954; RAGNO, *Il diritto di estorsione: lineamento dottrinali*, Milano, 1966; D'ANNA, *Gli elementi costitutivi del delitto di estorsione*, in *questa Rivista*, 1969, 35; PEDRAZZI, *Estorsione mediante minaccia di comportamento ommissivo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 1445; BARBALINARDO, *Brevi note in tema di rapporto fra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione e di concorso di persone nel reato configurabile*, in *Giur. mer.*, 1989, 958; BELLINI, *Appunti tematici sull'estorsione*, in *Riv. pen.*, 1989, 655; MARINI, voce *Estorsione*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1990, IV, 381; MARINI, *Delitti*

emersa da alcuni anni, suscitando un vivace dibattito, come dimostra la copiosa giurisprudenza in materia. La circostanza è di particolare complessità e tra origine, anzitutto, dal fatto che entrambe le fattispecie di reato presentano numerose affinità, a partire dalle modalità di realizzazione dell'illecito mediante l'uso di violenza o di minaccia, nonché l'aggravante del fatto commesso con armi³. Il problema assume peculiare rilievo se si considera già il diverso regime di procedibilità previsto dalle due norme: nell'estorsione si tratta di procedibilità *ex officio*, mentre nella ragion fattasi, querela di parte. Altro profilo problematico attiene al differente trattamento sanzionatorio: per l'estorsione, il legislatore ha previsto la reclusione da cinque a dieci anni e pena pecuniaria congiunta mentre, per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la reclusione fino ad un massimo di un anno. Il commento vuole fornire una breve disamina dei principi enunciati dalla Suprema Corte, così sintetizzabili: i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo; tali reati ed il delitto di estorsione sono differenziati in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alle

contro il patrimonio, Torino, 1999; MECCA, *L'estorsione*, Padova, 2007; PINTO, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone*, Torino, 2009; PROSDOCIMI, *Note sul delitto di estorsione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, 3, 682; CERASE, voce *Estorsione*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi, Lupo, 2010; TAVERNA, *Estorsione (art. 629 c.p.)*, in *I reati contro il patrimonio*, a cura di Fiore, Torino, 2010; RAFFAELLI, *Estorsione*, in *I reati contro il patrimonio*, a cura di De Giorgio, Guagliani, Tovani, Torino, 2010; BACCAREDDA BOY, LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Marinucci, Dolcini, Padova, 2010, VIII, 490; MACRI, *I delitti contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2011; LAURINO, *Estorsione, ragion fattasi ed intensità della violenza nella giurisprudenza della Suprema Corte*, in *Cass. pen.*, 2012, 3174; MACRILLÒ, *Condotte estorsive*, Milano, 2013; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Grosso, Padovani, Pagliaro, Milano, 2013; GATTA, *Risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente costringendolo a pagare la prestazione? A proposito di concetto di ingiustizia del profitto*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 3, 417; FEBBRAI, *Estorsione: la minaccia come fatto etiologicamente collegato all'azione volontaria e cosciente dell'agente*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1117; VIGANÒ, PIERGALLINI, *Reati contro la persona e il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, Torino, 2015; CARCANO, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2015; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, II, 2019; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2020.

³ Viene in proposito messo in luce che sotto il profilo strettamente comportamentale, previsto dagli artt. 393 e 629 del codice penale, non vi sono differenze strutturali, e che, anzi, lo stesso delitto di ragion fattasi sembrerebbe ammettere che l'intimidazione possa giungere anche a livelli di particolare gravità, prevedendo una specifica circostanza aggravante, di cui all'art. 393, comma 3, cod. pen., nel caso in cui la condotta sia posta in essere con l'uso di armi; così come avviene anche nella fattispecie dell'estorsione, in cui è prevista una specifica forma aggravata nel caso in cui l'azione intimidatoria sia agita con armi, ovvero «con strumento cui si riconosce un immediato potere coercitivo». Sul punto si rinvia a Cass., Sez. II, 24 settembre 2019, Ric. Serpa, in *Giur. it.*, 2020, 4, 940.

persone è configurabile nei soli casi in cui quest'ultimo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. La sentenza in epigrafe, per i motivi finora esposti, merita di essere proposta all'attenzione del lettore.

2. *La vicenda e la questio iuris.* Pare opportuno anteporre una breve esposizione della vicenda dalla quale è scaturita la sentenza in commento. La Corte d'appello di Potenza ha dichiarato colpevoli gli imputati per concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con l'aggravante del metodo mafioso, in relazione al fatto che avessero minacciato le parti offese al fine di ottenere l'immediato adempimento di un'obbligazione, mediante un contratto di permuta, in forza del quale veniva ceduto un suolo edificabile libero da vincoli, dove sarebbe stato realizzato un complesso residenziale, garantendo al cedente un corrispettivo economico. L'obbligazione gravante in capo alle parti offese era stata disattesa dalle stesse, giustificando un'azione civile da parte della sorella dell'imputato, la quale vantava vari diritti reali sul fondo permutato. Il mancato adempimento ha spinto l'imputato a presentarsi in compagnia di due soggetti, identificati per gli odierni coimputati, presso il cantiere ove si stavano svolgendo i lavori di costruzione, al fine di ottenere l'immediato adempimento, senza attendere l'esito della causa civile pendente, con la minaccia che, nel caso in cui non avessero ottemperato, "qualcuno si sarebbe fatto male". Contro la decisione della Corte d'appello avevano proposto ricorso gli imputati, sia in merito all'identificazione dell'apporto di natura concorsuale fornito da uno di questi, che si sarebbe limitato esclusivamente a presentarsi presso il cantiere delle parti offese in compagnia dei coimputati, rimanendo silente ed inerte, sia per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, escludendo la contestazione del delitto di estorsione. Il giudice di merito, rilevando l'esistenza di contrasti interpretativi, prendendo atto della rilevanza della questione sottoposta relativa all'inquadramento della condotta contestata nella fattispecie del delitto di estorsione, di cui all'art. 629, piuttosto che per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 393 del codice penale, formula le seguenti questioni, rimettendole alla valutazione delle Sezioni Unite: se, per la qualificazione giuridica del soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si tratti di reato comune o reato proprio. Se sia sufficiente accertare, per la sussumibilità dell'uno o dell'altra fattispecie di reato, che la condotta sia caratterizzata da una specifica forma di violenza o minaccia, ovvero se occorre accertare quale sia la finalità

teleologica dell'agente. Se il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell'elemento materiale oppure dell'elemento psicologico. Se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni deve essere qualificato come reato comune o "di mano propria" e quindi, se e in quali termini, sia ammissibile il concorso del terzo, estraneo al rapporto obbligatorio e non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile.

3. *La qualificazione giuridica del soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: reato comune o reato proprio?* È opportuno anzitutto individuare la qualificazione giuridica del soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, noto anche come *ragion fattasi*, è uno dei reati più complessi del sistema punitivo italiano, sia per la natura stessa della norma, sia per la notevole difficoltà nell'individuazione dei presupposti e degli elementi costitutivi dell'incriminazione⁴. Il delitto in esame consiste nel fatto di chi, con violenza sulle cose o usando violenza o minaccia alla persona, si fa arbitrariamente ragione da sé, pur potendo ricorrere al giudice, nell'esercizio di un preteso diritto. La dottrina più avveduta suole definire il medesimo delitto quale «violenza privata, la quale consiste nella sostituzione della forza privata alla pubblica autorità, per conseguire una cosa alla quale si crede di avere diritto»⁵. L'illecito si configura quale surrogazione violenta o minacciosa della propria attività alla funzione, peculiare e caratterizzante, dell'Autorità Giudiziaria, al punto da tradursi in diretta sostituzione alle funzioni giurisdizionali, anche se si tratti di violenza commessa al fine di tutelare un preteso diritto⁶. Il bene giuridico protetto dalla norma riguarda l'interesse diretto a garantire il monopolio esclusivo in favore dell'Autorità Giudiziaria nella soluzione delle dispute tra portatori di pretese in conflitto⁷, infatti qualora al privato fosse

⁴ MAZZANTI, voce *Esercizio arbitrario*, cit., 614.

⁵ IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano illustrato*, Firenze, 1904, 292 ss.

⁶ MANZINI, *Trattato*, cit., 561 ss.

⁷ In dottrina, CARRARA, *Programma*, cit., 496, riteneva che il reato di *ragion fattasi* consisteva nel sostituire la forza privata alla pubblica autorità, ove il soggetto procedeva ad esercitare ciò che reputava essere un proprio diritto. Secondo Carrara è indifferente che il «diritto esercitato sia vero e giusto, ovvero sognato e ingiusto», infatti «il delitto non sta nell'aver violato la giustizia nella sostanza, ma nell'averla violata nella forma». Tale ricostruzione, che riprende l'incriminazione contenuta nel codice toscano, venne sostanzialmente ritenuta valida anche nella vigenza del codice Zanardelli, in cui s'individuò l'oggettività giuridica nell'«interesse dello Stato di impedire che la violenza individuale ed il conseguente arbitrio si surrogassero alla potestà collettiva nella realizzazione delle pretese giuridiche private». In questi termini, MANZINI, *Trattato*, cit., 563.

consentito farsi ragione da sé, verrebbe minata la stabilità sociale, che sarebbe continuamente esposta a minacce⁸. La dottrina classica qualificava i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quali reati comuni⁹ che potevano essere commessi da qualsiasi soggetto, il quale mosso dalla convinzione, seppur errata, di essere titolare di una “giusta ragione”¹⁰ e, pertanto, agendo con violenza o minaccia, pretendeva di soddisfare la propria pretesa¹¹, coartando l'altrui volontà. In tal caso si ammetteva che il partecipe alla commissione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, volendo esercitare un preteso diritto di cui non aveva alcuna titolarità diretta¹², rispondeva in concorso dello stesso reato, in base alle generali disposizioni sulla compartecipazione al reato di cui all'art. 110 del codice penale. Altra parte della dottrina, invece, riconfermava la natura comune del delitto in esame, effettuando un esclusivo riferimento al termine “chiunque” che indicava esplicitamente quali potessero essere gli autori del reato¹³. A conclusioni opposte, rispetto a quanto poc'anzi riportato, la Suprema Corte statuisce che il delitto *de quo* assuma la forma di reato proprio, potendo essere commesso esclusivamente dal soggetto che potrebbe ricorrere al giudice, al fine di esercitare il preteso diritto. Tale qualificazione rende il titolare del preteso diritto “legittimato al reato”; ciò che, tuttavia, non può giustificare alcuna azione elusiva volta al mancato ricorso al giudice per risolvere il contenzioso, motivo per cui l'ordinamento sanziona tale condotta, seppur in modo attenuato rispetto al delitto di estorsione, per

⁸ Alcuni autori ritengono che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa anche rientrare tra i delitti contro l'ordine pubblico, dando rilievo al concetto di pace sociale, ordine pubblico e convivenza sociale. Si faccia riferimento a PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1869, 272.

⁹ In dottrina: ARDIZZONE, *I delitti*, cit., 7; ID., voce *Esercizio arbitrario*, cit., 311; KOSTORIS, *Esercizio arbitrario*, cit., 53; PIOLETTI, *Esercizio arbitrario*, cit., 633; ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 895; JENNITTI-PIROMALLO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Floriani, Milano, 1959, 355 ss.; MANZINI, *Trattato*, cit., 890.

¹⁰ Circa l'origine teologica della nozione di “giusta” titolarità si veda KELSEN, *Il problema della giustizia*, a cura di Losano, Torino, 1975, 87 ss.; Cfr., sul punto anche PERELMANN, OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, Torino, 1966, 43 ss.

¹¹ Sulla definizione di “pretesa” si osservi quanto veniva riportato da PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, Napoli, 1933, 458 ss. L'Autore riteneva che il concetto di pretesa contenuto all'interno della disposizione normativa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poneva come esigenza primaria che il diritto che si trattava doveva essere riconosciuto in astratto dall'ordinamento.

¹² Cass., Sez. VI, 15 aprile 2014, Ric. Proc. Gen. Rep.; Cass., Sez. VI, 8 maggio 2013, Ric. Anzalone, in *Dejure*, per la quale: «Soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità».

¹³ Nella manualistica si veda REGINA, voce *Esercizio arbitrario*, cit. 615; MAZZANTI, voce *Esercizio arbitrario*, cit., 614; SANTORO, voce *Esercizio arbitrario*, cit., 812; ID., *Manuale di diritto penale. Parte Speciale*, Torino, 1962, II, 431; NUVOLONE, *L'esercizio arbitrario*, cit., 145; MARSICH, *L'esercizio arbitrario*, cit., 12; RANIERI, *Manuale di diritto penale*, Padova, 1968, 420.

colui che scelga di farsi ragione da sé. La scelta di qualificare il soggetto attivo della ragion fattasi quale autore di reato proprio discende, quindi, dai particolari doveri e dal grado di responsabilità che sono attribuiti al soggetto; si tratta di una posizione che riflette un particolare rapporto con il bene giuridico, il quale può essere attaccato direttamente solo da chi appartenga a una cerchia elitaria e determinata di soggetti¹⁴. Tale qualità richiesta per il soggetto attivo crea una perfetta cornice in cui il reo ha l'effettiva possibilità di agire illecitamente, in maniera efficace ed indisturbata. Le Sezioni Unite, inoltre, aggiungono nella motivazione che non può costituire un apprezzabile ostacolo alla qualificazione dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quale reato proprio, l'indicazione presente all'interno del dispositivo normativo degli artt. 392 e 393 cod. pen., del soggetto attivo come "chiunque", che deporrebbe a favore di una qualifica in termini di reato comune, atteso che è sufficiente far memoria alle numerose fattispecie di reati propri in cui il reo è indicato col medesimo termine, come nella falsa testimonianza, art. 372 cod. pen., e nel delitto di incesto, di cui all'art. 564 del codice.

4. *La coscienza sociale quale circostanza premiale per l'attenuazione della pena del reato di ragion fattasi.* La Corte, nella medesima pronuncia, pone in evidenza l'aspetto secondo cui il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. possa assumere rilievo, ai fini penali, se commesso con violenza sulle cose o con violenza e minaccia alle persone, ma che viene, tuttavia, punito in forma più tenue rispetto ai delitti che in esso sono necessariamente contenuti; quali il delitto di danneggiamento, di cui all'art. 635 cod. pen. (per l'esercizio arbitrario mediante violenza sulle cose), ed il delitto di violenza privata, art. 610 cod. pen.¹⁵ (per i casi di esercizio arbitrario mediante violenza o minaccia alle persone)¹⁶. La giurisprudenza pregressa giustificava la tenuità del trattamento sanzionatorio ponendo a confronto la fattispecie del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rispetto agli altri reati configurabili a fronte del medesimo fatto, come il danneggiamento, la violenza privata, l'estorsione o la rapina. Il criterio attenuante trovava giustificazione in merito alla modesta colpevolezza e residua pericolosità di colui che agiva nell'intento di realizzare una

¹⁴ MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2019, 245.

¹⁵ Occorre specificare che la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone, di cui all'art. 393 cod. pen., si configura quale speciale in rapporto al delitto di violenza privata, art. 610 del codice penale. Si segnala a riguardo l'opinione di ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 719, secondo cui il delitto di ragion fattasi mediante violenza sulle persone integra una forma attenuata di violenza privata.

¹⁶ Cass., Sez. VI, 5 aprile 2001, Ric. Corieri.

pretesa apparentemente legittima. Il reo, a cui veniva attribuita la responsabilità per il delitto di ragion fattasi, agiva con «l'animo di procurar giustizia»¹⁷, contravvenendo al generale obbligo di fare ricorso al giudice, limitandosi ad operare in forma diversa rispetto a quanto prescritto dall'ordinamento¹⁸; dall'altro, egli non teneva una condotta tale da suscitare particolare allarme sociale. Tale giurisprudenza individuava quale unica possibile scelta di attenuazione l'accettazione dell'idea secondo cui l'azione peculiare della ragion fattasi sorgeva da una considerazione legata al sentimento sociale¹⁹, che giustificava, parzialmente, l'attenuazione della pena, prevedendo anche la procedibilità a querela²⁰: si riteneva pacificamente che il diritto vantato potesse totalmente mancare o essere sfornito di azione tutelabile, essendo sufficiente la giuridicità della pretesa ed il convincimento adoperato dal reo circa la sua fondatezza, sostenendo che l'agente potesse essere nella condizione di non poter dare una esatta valutazione di quanto gli era dovuto²¹. La qualificazione soggettiva, quindi, secondo la Suprema Corte, circoscrive fattivamente il merito di un trattamento processuale e sanzionatorio di favore, non essendoci alcun contrasto formale e sostanziale con il principio costituzionale dell'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., «trovando ragionevole giustificazione nella tutela di un interesse che lo legittima»²²: l'interesse pubblico dell'Autorità Giudiziaria all'esercizio ristretto dei poteri giurisdizionali; procedendo a sanzionare qualsiasi violenta intrusione e sostituzione individuale all'attività degli organi giudiziari²³.

¹⁷ CARRARA, *Programma*, cit., 559.

¹⁸ INNAMORATI, *Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Roma, 1895, 398; STOPPATO, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Verona-Padova, 1896, 56.

¹⁹ Cass., Sez. VI, 15 ottobre 1969, n. 1835.

²⁰ Si rammenta che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha pene più lievi, procedibilità a querela ed istituti processuali e sostanziali, quali la prescrizione e misure cautelari, più favorevoli al reo rispetto al delitto di estorsione. La scelta di attenuazione per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni era già presente nel codice Zanardelli, il quale all'art. 235 sanzionava l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone e stabiliva una diminuzione di pena per l'ipotesi in cui risultasse provata l'esistenza del diritto vantato. La previsione di reati di ragion fattasi si rinvia anche nei codici del Regno delle Due Sicilie, art. 108, del Regno di Sardegna del 1859, artt. 286 e 287 e per il Granducato di Toscana, art. 146. Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento a SANTORO, *L'esercizio arbitrario*, cit., 812 ss.

²¹ CARRARA, *Furto e ragion fattasi*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Prato, 1879, 94. Conforme: MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, Torino, 1922, 386.

²² Cass., Sez. un., 23 ottobre 2020, n. 29541. Così si esprime la sentenza che si annota, par. 6.2.

²³ Cass., Sez. V, 21 gennaio 2015, n. 2819; Cass., Sez. V, 8 luglio 2010, n. 26176.

5. *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: reato proprio esclusivo o di mano propria?*²⁴. La seconda questione rimessa all'attenzione delle Sezioni Unite si pone quale strettamente accessoria e consequenziale alla prima testé analizzata, infatti, una volta qualificato il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. quale reato proprio, la Corte si interroga sul se si tratti, o meno, di un reato proprio esclusivo o di mano propria. Quest'ultimo ricomprende tutta una serie di reati che non possono essere commessi "per interposta persona" ma richiedono, ai fini dell'integrazione fattuale dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, che la condotta tipica venga compiutamente realizzata da un soggetto qualificato, così come avviene nei c.d. delitti di falsa testimonianza ed incesto²⁴. La giurisprudenza precedente riteneva che il reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 393 cod. pen., potesse essere qualificato quale delitto "di mano propria", potendosi configurare solo se la condotta tipica venisse realizzata da colui che avesse la titolarità del preteso diritto²⁵. L'orientamento attuale della Corte non condivide la teoria che ritiene i reati di ragion fattasi quali propri esclusivi, o "di mano propria", poiché la locuzione "si faccia ragione da sé medesimo" induce a ritenere che tale termine deve essere interpretato in forma meramente descrittiva, con significato pleonastico rispetto all'avverbio "arbitrariamente", e non sarebbe idonea *ex se* a qualificare il reato come proprio esclusivo o "di mano propria". In questo caso, il concorso nei reati propri, di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen., appare, di conseguenza, pienamente configurabile anche nell'eventualità in cui la condotta tipica venga consumata dal terzo su mandato del titolare della pretesa. In merito a quanto poc'anzi affermato viene ribadito, all'interno della motivazione, il concetto secondo cui il "da sé medesimo" esprima una peculiare forma di surrogazione dell'arbitrio individuale verso il potere esercitato dall'Autorità giudiziaria, nello specifico, di realizzare lo scopo, generalmente di natura economica, al cui soddisfacimento è preordinato il diritto di cui si vanta²⁶.

²⁴ Così, MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 496, il quale distingue i reati propri in due categorie. «La prima ricomprende i reati propri esclusivi, in cui la condotta penalmente rilevante può essere realizzata solo dal soggetto qualificato, mentre se è realizzata da un soggetto non qualificato è lecita, come nel delitto di incesto o nell'abuso d'ufficio. La seconda categoria comprende i reati propri non esclusivi; in questa classe la condotta è penalmente rilevante anche se viene realizzata da un soggetto non qualificato, ma in questo caso costituisce altro reato». MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2017, 533, procede a distinguere i reati propri esclusivi e non esclusivi in rapporto all'ammissione, in questi ultimi, della possibilità che il reato venga realizzato da soggetti terzi.

²⁵ Cass., Sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288.

²⁶ In dottrina MECCA, *L'estorsione*, cit., 202, sostiene che: «Il delitto preso in considerazione dall'art. 393 cod. pen. punisce chi, potendo ricorrere al giudice si fa ragione da sé, aggredendo o minacciando, e così ottenendo illegittimamente quello che avrebbe potuto legittimamente ottenere facendo ricorso».

6. *Il rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alle persone.* Assume particolare evidenza l'oggetto della decisione in esame con la quale la Suprema Corte si occupa nuovamente della discussa questione inerente la ricerca degli elementi discretivi tra il delitto di estorsione ed il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone. Per comprendere le ragioni sottese alle varie direttrici formati su tale problematica, occorre individuare, *in primis*, le specifiche caratteristiche dei delitti in esame. Il delitto di estorsione, rubricato all'art. 629 cod. pen.²⁷, sanziona ogni condotta di natura coercitiva che si risolva in un ingiusto profitto valutabile in termini economici, ma che coarti la possibilità della vittima²⁸ di autodeterminarsi. Diversamente, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni reprime quei comportamenti anti-giuridici del privato che, anziché affidarsi alla giurisdizione statale per la risoluzione delle conflittualità giuridiche, si fa ragione da sé, adoperando violenza e minaccia, o impossessandosi direttamente del bene oggetto di contesa, adoperando anche mezzi persuasivi, senza giungere ad un livello di abbattimento delle facoltà volitive che manometta il diritto alla libertà personale altrui, il quale è tutelato dal più grave delitto di estorsione. La decisione delle Sezioni Unite sorge alla luce delle difficoltà interpretative nella definizione del *discrimen* tra le due fattispecie, in cui sarebbero emersi due orientamenti: il primo valorizzava il profilo della materialità²⁹, il secondo l'elemento psicologico³⁰. Più precisamente, secondo la giurisprudenza che si è fatta portatrice

²⁷ La struttura del reato differisce sostanzialmente rispetto alla precedente formulazione disposta dall'art. 409 del Codice Zanardelli, che così disponeva: «Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di una autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole denaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, è punito con la reclusione da due a dieci anni». Altri antecedenti sono rintracciabili nell'art. 601 del codice sardo-italico del 1985 e nell'art. 303 del codice toscano del 1953.

²⁸ Circa la definizione del soggetto passivo del delitto di estorsione si tenga in menzione VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano. Parte speciale*, Milano, 1951, 346.

²⁹ Così a partire da Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 10336. In questo senso, da ultimo, Cass., Sez. V, 15 luglio 2019, n. 35563; Cass., Sez. II, 22 novembre 2018, n. 56400; Cass., Sez. V, 6 marzo 2013, n. 19230.

³⁰ Parte della dottrina sostiene che l'elemento discriminante fra le due fattispecie in esame si baserebbe esclusivamente sull'elemento psicologico: ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 418; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 157 ss. In giurisprudenza: Cass., Sez. II, 5 ottobre 2016, n. 41776; Cass., Sez. II, 22 settembre 2016, n. 39367; Cass., Sez. II, 6 novembre 2015, n. 44674; Cass., Sez. II, 3 novembre 2015, n. 46628; Cass., Sez. II, 25 ottobre 2015, n. 46628; Cass., Sez. II, 23 ottobre 2015, n. 42734; Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, n. 23765; Cass., Sez. II, 10 aprile 2015, n. 14905; Cass., Sez. II, 25 settembre 2014, n. 42940; Cass., Sez. II, 31 luglio 2014, n. 33870; Cass., Sez. II, 16 luglio 2014, n. 31224; Cass., Sez. II, 23 giugno 2014, n. 27105; Cass., Sez. II, 30 aprile 2014, n.18033; Cass., Sez. II, 29 aprile 2014, n.

dell'indirizzo oggettivo si individua, ai fini della distinzione fra i reati in esame, il piano della materialità del fatto che valorizza l'intensità qualitativa e quantitativa della violenza e della minaccia adoperata dall'agente nella commissione dell'illecito³¹. Secondo tale tesi, la materialità dell'illecito si configura nel caso in cui la violenza o la minaccia si traducano in una condotta non fine a sé stessa, e non diretta univocamente a far valere il preteso diritto, pur potendo ricorrere al giudice³². In tal caso, l'azione offensiva si riduce ad intimidazione pura, tale da eccedere ogni intento legato alla realizzazione del preteso diritto, assumendo *ex se* le connotazioni estorsive, ingenerando una vera e propria coartazione dell'altrui volontà, sorretta a conseguire un profitto ingiusto, poiché *sine iure*³³, da cui emergono i caratteri precipui dell'ingiustizia. Dunque, occorre valutare la compatibilità oggettiva della condotta con la fina-

24293; Cass., Sez. II, 4 dicembre 2013, n. 51433; Cass., Sez. II, 10 luglio 2013, n. 29458; Cass., Sez. II, 18 gennaio 2013, n. 2730; Cass., Sez. II, 29 maggio 2012, n. 22935; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2005, n. 44292. In questi termini anche la giurisprudenza di merito, Trib. Perugia, 22 luglio 2015, n. 1386. Tra le pronunce più risalenti, Cass., 14 giugno 1982, in *Riv. pen.*, 1983, 3, 483. Ed ancora: Cass., Sez. III, 18 novembre 1982, in *Giust. pen.*, 1984, 2, 154, secondo cui «La differenza tra i due reati risiede nell'elemento soggettivo, che nell'estorsione si concreta nel fine di conseguire un profitto sapendo di non averne alcun diritto, mentre nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni consiste nella ragionevole opinione, anche se errata, della sussistenza di un preteso diritto».

³¹ Sono numerose le pronunce che aderiscono all'orientamento secondo cui l'elemento discrezionale tra le fattispecie in esame attenga al grado di intensità della condotta, giungendo ad individuare il delitto di estorsione qualora la violenza o la minaccia siano del tutto sproporzionate ed eccessiva rispetto al fine perseguito del preteso diritto. Cass., Sez. II, 6 ottobre 2016, n. 42392; Cass., Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 27391; Cass., Sez. II, 23 giugno 2016, n. 26279; Cass., Sez. II, 8 giugno 2016, n. 23799; Cass., Sez. II, 27 maggio 2016, n. 22463; Cass., Sez. II, 19 maggio 2016, n. 20792; Cass., Sez. II, 14 aprile 2016, n. 15709; Cass., Sez. II, 9 marzo 2016, n. 9694; Cass., Sez. II, 4 marzo 2016, n. 8948; Cass., Sez. II, 2 marzo 2016, n. 8400; Cass., Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 6027; Cass., Sez. II, 27 gennaio 2016, n. 3652; Cass., Sez. II, 19 gennaio 2016, n. 1921; Cass., Sez. II, 8 ottobre 2015, n. 44657; Cass., Sez. II, 3 luglio 2015, n. 44476; Cass., Sez. II, 10 febbraio 2015, n. 9759; Cass., Sez. VI, 25 marzo 2015, n. 17785; Cass., Sez. I, 23 luglio 2014, n. 32795; Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 41365; Cass., Sez. V, 14 aprile 2010, n. 28539; Cass., Sez. II, 2 dicembre 2009, n. 49564; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2008, n. 42317; Cass., Sez. II, 27 giugno 2007, n. 35610; Cass., Sez. II, 15 febbraio 2007, n. 14440; Cass., Sez. II, 1 ottobre 2004, in *Riv. pen.*, 2005, 728; Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, in *Cass. pen.*, 2005, 2588 ss.; Cass., Sez. V, 12 luglio 2002, Ric. Aligi, in *Cass. pen.*, 2003, 1904.

³² ARDIZZONE, voce *Esercizio arbitrario*, cit., 314.

³³ In dottrina: MANZINI, *Trattato*, cit., 460; MANTOVANI, voce *Estorsione*, in *Enc. giur.*, Roma, 1966, XIII, 7; ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 412; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 163; FALQUI MASSIDA, voce *Estorsione*, in *Enc. giur.*, 1958, III, 613. In giurisprudenza: Cass., Sez. V, 15 luglio 2019, n. 35563; Cass., Sez. II, 8 luglio 2017, n. 33712; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 11823; Cass., Sez. II, 18 dicembre 2015, n. 1921; Cass., Sez. II, 8 ottobre 2015, n. 44657; Cass., Sez. II, 3 luglio 2015, n. 44476; Cass., Sez. VI, 25 marzo 2015, n. 17785; Cass., Sez. II, 10 febbraio 2015, n. 9759; Cass., Sez. I, 2 luglio 2014, n. 32795; Cass., Sez. V, 6 marzo 2013, n. 19230; Cass., Sez. V, 14 aprile 2010, n. 28539; Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 41365; Cass., Sez. VI, 21 giugno 2010, n. 32721; Cass., Sez. II, 27 giugno 2007, n. 35610; Cass., Sez. II, 15 febbraio 2007, n. 14440; Cass., Sez. II, 1 ottobre 2004, n. 47972; Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 10336.

lità di giustizia³⁴; infatti anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, sorretta da una posizione giuridica tutelabile³⁵, in sé non ingiusta, può divenire tale nel momento in cui l'azione lesiva consista in una manifestazione di violenza gratuita che leda in ogni caso l'integrità fisica e l'autodeterminazione della vittima³⁶, condotta da cui sarà possibile denotare una diretta volontà ricattatoria e la preminente efficacia costrittiva³⁷, in virtù della quale sarà configurabile il più grave delitto di estorsione³⁸. Si stima che il criterio differenziale tra le disposizioni degli artt. 393 e 629 cod. pen. non può trarre origine dalla concezione oggettiva della condotta. L'orientamento opposto, maggioritario, ha ritenuto che l'elemento discriminante tra le due fattispecie di reato trovi il suo punto di forza nell'atteggiamento psicologico³⁹, ossia sul «fine a cui la condotta violenta o minacciosa tende»⁴⁰. L'elemento psicologico sorregge l'agire del reo, potendo sussistere il delitto di estorsione qualora l'agente abbia di mira «l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria»⁴¹, operando con lo scopo di perseguire interessi illeciti⁴², ovvero strumentali all'adempimento di un *facere* infungibile o di un credito prescritto⁴³, che coincide con la realizzazione di un puro evento di danno⁴⁴. La Cassazione ha

³⁴ Il *modus operandi* illecito deve essere strumentale in rapporto all'obiettivo perseguito dal reo. In tali termini Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 10336, secondo cui la violenza e la minaccia: «Non sono fini a sé stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali»

³⁵ Si osservi che nella definizione di posizione giuridica tutelabile non rientra una potestà pubblica. È escluso, inoltre, un diritto tutelabile in sede amministrativa: ARDIZZONE, voce *Esercizio arbitrario*, cit., 315. Non è compreso nella nozione un diritto potestativo: REGINA, voce *Esercizio arbitrario*, cit., 5.

³⁶ MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, 533.

³⁷ Cass., Sez. II, 4 luglio 2018, n. 36928; Cass., Sez. II, 3 luglio 2018, n. 55137.

³⁸ Secondo la pregressa giurisprudenza: Cass., Sez. II, 8 giugno 2017, n. 33712; Cass., Sez. II, 10 febbraio 2015, n. 9759; Cass., Sez. I, 2 luglio 2014, n. 32795; Cass., Sez. V, 3 maggio 2013, n. 19230; Cass., Sez. V, 14 aprile 2010, n. 28539; Cass., Sez. V, 20 luglio 2010, n. 28539; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2010, n. 41365; Cass., Sez. II, 26 settembre 2007, n. 35610; Cass., Sez. II, 5 aprile 2007; 14440; Cass., Sez. I, 1 ottobre 2004, n. 47972; Cass., Sez. II, 10 dicembre 2004, n. 47972; Cass., Sez. I, 4 marzo 2003, n. 10366. Il discrimine tra le due fattispecie di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni veniva rinvenuto nel livello di gravità dell'azione minatoria che, qualora fosse particolarmente intensa, giustificava il riconoscimento dell'estorsione

³⁹ Cass., Sez. II, 25 giugno 2014, n. 31224; Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, n. 23765.

⁴⁰ CARNINO, *Nota sulla distinzione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone*, in *Giur. it.*, 2006, 10 ss.

⁴¹ In questi termini Cass., Sez. II, 4 dicembre 2013 n. 51433; Così più recente anche Cass., Sez. I, 20 luglio 2017 n. 6968.

⁴² Cass., 6 ottobre 1995, Ric. Pulvalenti, in *Giust. pen.*, 1996, 2, 434 ss.; Cass., 1 aprile 1992, Ric. Dionigi, in *Cass. pen.*, 1993, 1995 ss.

⁴³ Cass., 13 aprile 1999, Ric. Pazzaglia, in *Cass. pen.*, 2000, 1229 ss.

⁴⁴ Cass., Sez. II, 14 dicembre 2018, n. 56400; Cass., Sez. I, 20 luglio 2017, n. 6968; Cass., Sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1901; Cass., Sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288; Cass., Sez. II, 25 novembre 2015, n.

quindi ristretto l'ambito d'applicazione dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, specificando che, ai fini della configurabilità di tale reato, il preteso diritto deve essere tutelabile in sede giudiziale⁴⁵, anche in maniera astratta, a prescindere dalla concreta fondatezza della pretesa. Qualora quest'ultimo, invece, abbia la piena convinzione di cercare, mediante l'uso di violenza o minaccia, il conseguimento di un profitto da lui ritenuto "giusto"⁴⁶, in attuazione di un personale diritto vantato, si richiede che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, che sia suscettibile di formare oggetto di contestazione giudiziaria⁴⁷: in questo caso il delitto di estorsione è surrogato in favore dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni⁴⁸. In conclusione, le Sezioni Unite statuiscano che i delitti di cui agli artt. 393 e 629 del codice penale si differenziano in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente è animato dall'obbiettivo di conseguire un profitto nella convinzione ragionevole, anche ipoteticamente infondata o erronea⁴⁹, di esercitare un proprio diritto giuridicamente azionabile e conseguentemente tutelabile, al fine di "procurarsi giustizia". Nell'estorsione, invece, l'agente è mosso dall'*animus locupletandi*, ovvero dall'intento di perseguire e conseguire, consapevolmente, un profitto ingiusto, che non gli spetta in alcun modo⁵⁰. Il rapporto dicotomico tra le due fattispecie analizzate risiede, dunque, nell'elemento intenzionale,

46628; Cass., Sez. II, 6 novembre 2015, n. 44674; Cass., Sez. II, 23 ottobre 2015, n. 42734; Cass., Sez. II, 4 giugno 2015, n. 23765; Cass., Sez. II, 25 settembre 2014, n. 42940.

⁴⁵ Cass., Sez. V, 29 settembre 2015, n. 40918, secondo cui «integra l'ipotesi di estorsione la condotta dell'imputato che minacci di far valere un proprio preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice». Non è ritenuto elemento indispensabile che la tutela giudiziale sia già in atto; è sufficiente che la controversia sia anche meramente potenziale. Su questo ultimo assunto si veda Cass., Sez. VI, 19 giugno 2013, n. 41586. Nell'ipotesi in cui l'agente è mosso dalla convinzione errata di poter ricorrere all'Autorità Giudiziaria per soddisfare un proprio preteso diritto, rimane configurabile, in assenza del dolo estorsivo, la fattispecie della ragnion fattasi, di cui all'art. 393 cod. pen.

⁴⁶ La dottrina classica specifica il significato tradizionale del termine "giusto profitto", ritenendo che ciò sia tale quando la sua realizzazione corrisponda ad una pretesa sana, riconosciuta, in via diretta od anche indiretta, dal diritto; mentre sarà ingiusto quel profitto correlato all'esercizio di una pretesa non riconosciuta, neanche indirettamente, dal diritto. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., 292; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 44 ss.

⁴⁷ PINTO, *I delitti*, cit., 219.

⁴⁸ Dal punto di vista dottrinale, si veda CONIGLIO GIULIANA, *Sui criteri discretivi tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Nuovo dir.*, 1993, 383.

⁴⁹ L'art. 393 c.p. fa riferimento al "diritto preteso". Appartiene a tale nozione sia il diritto obiettivamente esistente, ma anche quello supportato in forma erronea. In questo senso, Cass., 19 aprile 1996, Ric. Platania, in *Cass. pen.*, 1997, 2446 ss.

⁵⁰ Cass., Sez. II, 25 giugno 2014, n. 31224; Cass., Sez. II, 29 aprile 2014, n. 24292; Cass., Sez. II, 6 maggio 2014, n. 33870; Cass., Sez. II, 4 dicembre 2013, n. 51433; Cass., Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 705; Cass., Sez. II, 29 maggio 2012, n. 22935; Cass., Sez. II, 4 marzo 2010, n. 12329; Cass., Sez. II, 19 aprile 1996, n. 9121; Cass., Sez. II, 14 febbraio 1989, n. 6445; Cass., Sez. II, 12 novembre 1982, n. 5589.

essendoci una peculiare reciprocità nelle modalità del fatto d'estorsione e della ragion fattasi. Sia l'estorsione che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono reati che si consumano attraverso l'uso di violenza o di minaccia⁵¹, ovvero mediante la consumazione di azioni di natura costringitiva, in cui è l'intenzione dell'agente, quale coscienza e volontà, che consente al giudice, nella fase dosimetrica, di stabilire quale reato vada attribuito all'azione del reo. Entrambi gli orientamenti sono propensi nel presupporre l'esistenza di un concorso apparente di norme tra gli artt. 393 e 629 del codice⁵². Secondo la Suprema Corte, le presenti norme devono essere obbligatoriamente ricondotte al criterio di specialità⁵³, di cui all'art. 15 cod. pen., escludendo categoricamente qualsiasi possibilità di un concorso formale tra reati⁵⁴, non essendovi alcuna «clausola di riserva»⁵⁵, poiché entrambe le norme posseggono elementi specificanti. Tale considerazione troverebbe piena legittimazione nella differente collocazione tra i reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così come avviene nella struttura imposta dal codice, poiché si tratta di forme di reato che tutelano beni giuridici differenti, ma che condivi-

⁵¹ Nel delitto di estorsione si ritiene configurata la minaccia anche quando la stessa è diretta o indiretta, comprendendo tutti quegli atteggiamenti di prevaricazione che si realizzano mediante l'uso di esortazioni, consigli e comportamenti apparentemente corretti che celano una volontà sopraffattrice verso la vittima, idonea *ex se* a piegare la volontà del soggetto passivo, ingenerando uno stato di costrizione. La minaccia può essere, quindi, palese o larvata, reale, figurata o scritta, determinata o indeterminata. Circa la definizione giurisprudenziale di minaccia nel delitto di estorsione si faccia riferimento alla copiosa giurisprudenza ivi riportata: Cass., Sez. II, 13 novembre 2001, Ric. Zaccuri, in *Guida dir.*, 2002, 93; Cass., Sez. II, 16 giugno 1998, n. 8925; Cass., Sez. II, 21 luglio 1988, n. 8295; Cass. Sez. II, 19 novembre 1985, Ric. Fichera, in *CED*, n. 171930; Cass., Sez. II, 4 aprile 1981, Ric. Tumminello, in *CED*, n. 148283; Cass., Sez. I, 5 ottobre 1979, Ric. Mannolo, in *CED*, n. 143557.

⁵² La questione inerente la configurabilità di un concorso di norme piuttosto che un concorso di reati è stata definitivamente risolta dalla Cass., Sez. V, 6 marzo 2013, n. 19230.

⁵³ L'art. 15 del codice penale dispone che: «quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

⁵⁴ Per completezza, si riporta in seguito la pronuncia della Cassazione che propende per la differente tesi del concorso formale tra reati: Cass., Sez. II, 10 dicembre 2008, n. 46992, in cui si esamina, a titolo esemplificativo, quanto emerge nel rapporto tra il delitto di Illecita concorrenza con minaccia o violenza e l'estorsione, art. 629 codice penale, in cui si afferma che il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha concorso formale tra gli stessi.

⁵⁵ In questi termini, Cass., Sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664 statuiscono che: «Da tale norma si trae il principio generale che, ove si escluda il concorso apparente, è possibile derogare alla regola del concorso di reati solo quando la legge contenga l'espressione delle clausole di riserva, le quali, inserite nella singola disposizione, testualmente impongono l'applicazione di una sola norma incriminatrice prevalente che si individua seguendo una logica diversa da quella di specialità».

dono simili modalità aggressive nella condotta⁵⁶. Le Sezioni Unite, su questo nodo problematico, propendono per il secondo degli orientamenti testé esposti, sostenendo, sul punto, che, ai fini dell'integrazione dell'estorsione, è richiesto il verificarsi di un effetto di natura costringitiva della vittima, e della presenza di un nesso causale tra condotta e coazione psichica che costituisce un «evento intermedio tra la condotta e l'atto di disposizione patrimoniale che arreca l'ingiusto profitto con altrui danno». Non a caso, è proprio nel delitto di estorsione che la coazione psichica raggiunge il massimo livello di offesa verso il soggetto passivo. La scelta adottata dal legislatore, nella descrizione della condotta estorsiva, non è casuale se si considera che il termine adoperato, “costringere”, evidenzia l'esigenza di reprimere ogni attività che generi l'annichilimento delle capacità volitive della vittima⁵⁷, il quale diviene un mero esecutore degli interessi illeciti dell'autore. Del resto, nel delitto di estorsione, la violenza adoperata non deve tradursi in una *vis absoluta*, ossia in un'azione costringitiva invincibile, essendo tale reato incluso nell'ambito dei delitti realizzati in cooperazione artificiosa con la vittima, infatti quest'ultimo deve mantenere «un certo margine, per quanto esiguo, di autonomia»⁵⁸. La sopraffazione violenta, nel delitto *de quo*, mantiene un ruolo prettamente strumentale per la realizzazione del misfatto e viene adoperata al fine di indurre la vittima a realizzare quanto richiesto dall'estortore; ciò è essenziale affinché la vittima sia messa nella condizione di scegliere tra due mali, scegliendo «il male minore»⁵⁹, tale da risparmiare il male minacciato dall'agente⁶⁰. Il delitto di estorsione presenta, quindi, un raggio d'azione ancora più ampio rispetto alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dato che la coercizione viene sanzionata ogni volta in cui la condotta si risolve in un profitto ingiusto, valutabile dal punto di vista patrimoniale, infatti, l'evento finale, caratterizzante il delitto di estorsione, risiede proprio nella lesione patrimoniale della vit-

⁵⁶ Ulteriore distinzione tra le fattispecie di reato di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede in ordine al bene giuridico tutelato dalle predette fattispecie, ma soprattutto alla collocazione sistematica che il legislatore ha disposto all'interno del codice: l'estorsione fa parte dei delitti contro il patrimonio, al titolo XIII, libro II del codice penale, mentre l'esercizio arbitrario è compreso all'interno del titolo III, libro II, dei delitti contro l'amministrazione della giustizia. In dottrina, CONTI, *Estorsione*, cit., 996; MANZINI, *Trattato*, cit., 443; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 157 ss.; RAGNO, *Il delitto di estorsione*, cit., 54 ss.; MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., 148; ANTOLISEI, *Manuale*, cit. 406.

⁵⁷ A tal riguardo, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, 43.

⁵⁸ SCIPPA, *Osservazioni a Cass. Pen., Sez. II, n. 14160*, in *Cass. pen.*, 2018, 12, 4220 ss., secondo cui la minaccia non deve estrinsecarsi quale costringimento psichico assoluto, ossia in un annullamento totale di qualsiasi possibilità di scelta.

⁵⁹ MARINI, *Delitti*, cit., 222.

⁶⁰ In giurisprudenza, Cass., Sez. II, 21 aprile 2001, n. 26272; Cass., Sez. II, 30 gennaio 1990, n. 1074.

tima. La *deminutio patrimonii* si realizza mediante un'azione violenta e minacciosa del soggetto attivo: «il paradigma prevede che un simile effetto venga conseguito tramite una modalità della condotta che si estrinseca nella violenza e nella minaccia»⁶¹, ma che trova forza nella cooperazione dell'offeso che legittima l'usurpazione del suo patrimonio⁶². Si tratta quindi di una modalità particolarmente infima e carica di disvalore che incide sulla libertà personale della vittima; la particolare attitudine offensiva del delitto di estorsione giustifica un inasprimento sanzionatorio che rende l'art. 629 cod. pen. delitto ben più grave rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni⁶³, in cui la vittima mantiene ancora un apprezzabile livello di autodeterminazione⁶⁴ e conseguente libertà di scelta rispetto alla pretesa esercitata dal reo.

7. (*segue*) ... : *tra estorsione e rapina*. La decisione delle Sezioni Unite non si limita a definire il rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma provvede anche ad enunciare una nuova prospettiva in rapporto alle fattispecie di estorsione e rapina. Si può pacificamente osservare che, nel delitto di rapina, il reo sottrae il bene esercitando sulla vittima violenza o minaccia diretta, mentre nell'estorsione l'azione coercitiva non determina il totale annientamento della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, il quale può «determinarsi come gli viene imposto dall'agente, ma potrebbe determinarsi diversamente»⁶⁵, decidendo di non conformarsi al volere dell'estorsore⁶⁶. La delimitazione tra rapina ed estorsione⁶⁷ si basa sulla totale mancanza, nel primo, di qualsiasi azione di cooperazione⁶⁸ tra la vittima ed il reo, in cui «nessun contributo essenziale al verificarsi dell'evento è prestato

⁶¹ PISAPIA, *Reati contro il patrimonio*, Milano, 1953, 70.

⁶² PEDRAZZI, *Inganno*, cit., 40.

⁶³ CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA, *Trattato di diritto penale*, Torino, 2011, vol. X, 855.

⁶⁴ In giurisprudenza viene confermata la natura plurioffensiva del delitto di estorsione. Sono infatti considerati beni giuridici tutelati dalla norma sia l'inviolabilità del patrimonio quanto la libera autodeterminazione del soggetto passivo. Sul punto si rimanda a Trib. Salerno, 16 giugno 2000, n. 1608; Cass., Sez. I, 22 marzo 1986, n. 2350, in *Cass. pen.*, 1987, 1747.

⁶⁵ Nello specifico: Cass., Sez. II, 17 ottobre 2013, n. 44954.

⁶⁶ Anche la Corte cost., ord., 24 luglio 1995, n. 368, ha disposto che il delitto di rapina non possa essere considerato «del tutto assimilabile» al delitto di estorsione.

⁶⁷ Sull'argomento si faccia riferimento specifico a CONSO, *Ancora sulla differenza tra rapina ed estorsione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, 604. Ed anche, CRESPI, *Rapina ed estorsione*, in *Giust. pen.*, 1948, 2, 538.

⁶⁸ In giurisprudenza si faccia riferimento a Cass., Sez. II, 23 aprile 2008, n. 19711, in cui si afferma che: «nell'estorsione il potere di autodeterminazione della vittima non è del tutto annullato, ma è limitato in maniera considerevole, per essere posto il soggetto passivo nell'alternativa di far conseguire all'agente il vantaggio ingiusto perseguito o di seguire il pregiudizio conseguente all'azione di quest'ultimo».

dalla vittima»⁶⁹. Ulteriore elemento discretivo tra rapina ed estorsione attiene alle modalità di «coazione irresistibile che rende il corpo della vittima lo strumento meccanico del reo»⁷⁰, in cui l'aggressore sottrae, con le proprie mani, il bene oggetto del reato appartenente alla vittima. In conclusione, si può quindi ritenere che «la rapina è un furto violento, mentre l'estorsione è una forma specifica di violenza privata»⁷¹. Diversamente da quanto affermato sul rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, le Sezioni Unite ritengono che il *discrimen* tra rapina ed estorsione trova fondamento nella materialità del fatto e sulle modalità d'azione dell'illecito, dando quindi maggior rilievo all'orientamento oggettivo.

8. *Le modalità di accertamento probatorio dell'elemento psicologico.* L'affermazione da parte delle Sezioni Unite che individua nell'elemento soggettivo il criterio distintivo tra le fattispecie di cui agli art. 629 e 393 del codice penale induce a riflettere anche sull'aspetto prettamente probatorio. La decisione suole rammentare che l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone ed il reato di estorsione devono essere accertati secondo le ordinarie regole probatorie legate a valutazioni sulla «speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso»⁷², attraverso cui si potrà riconoscere la valenza ed il conseguente rilievo sintomatico del dolo di estorsione. La Corte, infatti, ritiene che la prova del dolo abbia natura indiretta e la relativa deduzione debba essere raggiunta attraverso la valutazione di elementi esterni, tali da identificare l'esistenza della coscienza e volontà del reo, unico ed inderogabile viatico per la ricostruzione del reale processo decisionale che costituisce il sostrato fattuale e psicologico che ha spinto il reo ad agire in una determinata modalità, potendo qualificare il fatto in termini di estorsione anziché di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 del codice penale⁷³.

9. *Il concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in rapporto all'estorsione.* L'ultima questione oggetto di decisione delle Se-

⁶⁹ FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 163.

⁷⁰ MANZINI, *Trattato*, cit., 444; MAGGIORE, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 1948, 756; Differentemente DE MARSICO, *Impossessamento mediante consegna coatta nel delitto di rapina*, in *questa Rivista*, 1947, 275.

⁷¹ PISAPIA, *Reati*, cit., 76.

⁷² Cass., Sez. un., 23 ottobre 2020, n. 29541. Così riportato nella sentenza in commento al par. 11.

⁷³ In maniera conforme: Cass., Sez. I, 23 settembre 2008, n. 39293; Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 35006; Cass., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 11928.

zioni Unite riguarda la tematica del concorso di persone nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, in specie, quale sia il rilievo del concorso dell'*extraneus* nella realizzazione dell'illecito. La giurisprudenza sosteneva che il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. potesse essere commesso anche da colui che esercitasse il preteso diritto in vece del legittimato⁷⁴, e sia che tal soggetto potesse vantare il titolo di *negotiorum gestor*⁷⁵. In tal caso il terzo non titolare del diritto da rivendicare che ne reclamasse la soddisfazione in maniera totalmente arbitraria doveva agire in presenza di un peculiare legame con il creditore, in favore di quest'ultimo, senza nutrire alcun interesse personale, al punto da rilevarne che l'agente si comportasse come se fosse il titolare della situazione giuridica fattuale e che ne esercitasse le facoltà tipiche di colui che fosse detentore del preteso diritto⁷⁶. I primari orientamenti giurisprudenziali intervenuti sull'argomento sostenevano che «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile anche se il soggetto attivo abbia usato violenza per esercitare una pretesa giuridica accampata da altri, se ciò sia, però, avvenuto in nome e vece del titolare, come nel caso di mandatari, congiunti o dipendenti, e nell'interesse esclusivo di lui»⁷⁷. Questo orientamento ebbe particolare seguito nel corso delle successive interpretazioni giurisprudenziali che ammettevano la configurabilità dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche nei casi in cui il preteso diritto appartenesse a soggetto diverso dall'agente, a condizione che quest'ultimo non nutrisse finalità proprie nell'azione di rivendica dell'altrui

⁷⁴ Cass., 25 luglio 1934, Ric. Landinia, in *Giust. pen.*, 1935, 2, 799 ss.; Cass., 17 giugno 1936, Ric. Rainieri, in *Giust. pen.*, 1938, 2, 1068 ss. Si afferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia configurabile anche se l'agente abbia usato violenza per esercitare una «pretesa giuridica accampata da altri, se ciò sia, però, avvenuto in nome e vede del titolare, come nel caso di mandatari, congiunti o dipendenti, e nell'interesse esclusivo di lui»; Cass., Sez. VI, 20 aprile 1985, n. 8434, in cui si riconosce che il soggetto attivo del delitto di ragion fattasi può essere anche colui che «eserciti un diritto pur non avendone titolarità, ma agendo per conto dell'effettivo titolare»; Cass., Sez. II, 9 aprile 1987, n. 8778, si dispone che l'agente può operare anche per il vantaggio del terzo, infatti non è necessario che l'interessato abbia ricevuto mandato o informale incarico dal titolare del diritto preteso, né che la ragione vantata sia effettivamente realizzabile in giudizio.

⁷⁵ Cass., Sez. II, 5 febbraio 1991, n. 8836; Cass., Sez. VI, 16 marzo 2001, n. 14335, in cui si ritiene che il reato di «ragion fattasi» non è escluso dalla circostanza in cui il preteso diritto appartenga ad un soggetto differente rispetto al titolare del diritto preteso, se questi, nella qualità di *negotiorum gestor*, senza investiture formali, operi nell'interesse del titolare del diritto supposto, concorrendo alla commissione del reato. In senso conforme anche Cass., Sez. VI, 5 aprile 2001, n. 15972; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2003, n. 1257. In dottrina MANNUCCI PACINI, *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini, Gatta, Milano, 2015, 1413.

⁷⁶ Cass., Sez. VI, 8 marzo 2013, n. 23322.

⁷⁷ Cass., 25 luglio 1934, Ric. Landinia; Cass., 17 giugno 1936, Ric. Rainieri.

diritto⁷⁸. La giurisprudenza di legittimità conferma tale indirizzo in merito alla natura giuridica del soggetto attivo, quale reato proprio, e con riferimento alla compartecipazione del terzo in concorso, quando chi esercita il preteso diritto, pur non avendone la titolarità, agisca come se fosse il titolare⁷⁹. Secondo l'ultimo apporto fornito dalla giurisprudenza di legittimità, si riteneva che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientrava tra i c.d. reati propri esclusivi, o “di mano propria”, che potevano essere configurabili solo se la condotta tipica venisse realizzata dal titolare del preteso diritto. Da ciò ne derivava che, in caso di concorso di persone nel reato, il concorso del terzo estraneo nella ragion fattasi, a titolo di agevolazione o di concorso morale, potesse configurarsi solo quando l'azione violenta o minatoria venisse posta in essere dal titolare del preteso diritto; mentre nel caso in cui la condotta fosse stata consumata da un terzo che agiva su mandato del creditore, al fine di perseguire un interesse proprio, come ad esempio ottenere una percentuale sul profitto complessivo⁸⁰, essa poteva assumere rilievo solo ai sensi del più grave delitto di estorsione. Questo indirizzo giurisprudenziale mirava ad assicurare la qualificazione del fatto estorsivo tutte le volte in cui il titolare del diritto avesse dato ad un terzo il mandato alla riscossione del credito. Tale definizione trovava riferimento nell'inquadramento dell'esercizio arbitrario quale reato proprio esclusivo, che escludeva la delega della condotta di ragion fattasi, in relazione all'art. 393 c.p. ed inibiva l'applicazione del concorso di persone nel reato⁸¹. Tale assunto traeva origine dalla natura stessa dei reati propri esclusivi, in cui occorreva che il soggetto *intraeus*, in concorso con gli altri, fosse l'esecutore personale dell'illecito, essendo ciò condizione essenziale per la sussistenza del reato proprio, diversamente, si sarebbe trattato di un reato comune. Differentemente, nei reati propri non esclusivi, non è indispensabile che sia proprio il soggetto qualificato, l'intraeus, l'esecutore materiale del delitto, che può essere materialmente realizzato da qualsiasi altro concorrente, a condizione che il soggetto con qualifica dia il proprio contributo efficiente, in qualsiasi modalità, comprendendo anche la natura meramente omissiva, quale, ad esempio, la mera astensione dal generale obbligo di impedire l'evento lesivo⁸². La Suprema Corte, partendo dall'orientamento secondo cui i reati di esercizio arbitra-

⁷⁸ Cass., Sez. VI, 30 aprile 1985, n. 8434.

⁷⁹ Cass., Sez. II, 9 aprile 1987, n. 8778; Cass., Sez. II, 5 febbraio 1991, n. 8836; Cass., Sez. VI, 16 marzo 2001; Cass., Sez., VI, 8 marzo 2013, n. 23322.

⁸⁰ Cass., Sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² In tali termini, Cass., Sez. I, 5 febbraio 1990, n. 4820.

rio delle proprie ragioni non possono essere qualificati quali reati propri esclusivi, o “di mano propria”, ritiene che, per la configurazione di siffatto delitto in luogo dell’estorsione, nel caso in cui l’azione tipica sia realizzata da un terzo, a tutela di un diritto altrui, è necessario che tal soggetto abbia consumato il delitto al fine esclusivo di esercitare il preteso diritto per conto dell’effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto l’incarico di attivarsi, e non perché sia stato motivato dall’intenzione di realizzare un profitto personale, che sarebbe ravvisabile anche nella mera promessa o nell’effettivo conseguimento di un compenso per il terzo, anche di natura non prettamente patrimoniale⁸³. Nell’eventualità in cui il terzo abbia agito in forma autonoma per il perseguimento di fini personali, deve ritenersi che l’azione del terzo integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione, art. 110 e 629 del codice penale⁸⁴.

10. *La contestazione dell’aggravante mafiosa.* La sentenza affronta anche la questione in cui per l’azione illecita ricorra la circostanza aggravante della c.d. metodologia mafiosa, che si configura nel caso in cui la finalizzazione della condotta è indirizzata a soddisfare un interesse ultroneo, ovvero nell’agevolazione delle attività di associazioni mafiose di cui all’art. 416bis del codice penale. La contestazione della circostanza del metodo mafioso, secondo un primario orientamento, integra sempre gli estremi dell’estorsione aggravata e non dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, seppur aggravato. Per la contestazione dell’aggravante mafiosa è necessario che la condotta lesiva consista in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal reo o da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno delle parti offese, come nel caso in specie analizzato nella presente sentenza, in cui uno dei correi, alludendo e millantando l’appartenenza ad una organizzazione di tipo mafiosa locale, faceva presente alle vittime di alcuni propri precedenti specifici, considerazione tale da determinare una particolare incisività volta a rafforzare la forza intimidatrice esercitata dal reo, costituente ulteriore indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al mero fine di recupero del credito presunto⁸⁵. L’orientamento poc’anzi riportato non è condiviso dalla Suprema Corte, poiché la formulazione dell’art. 416bis cod. pen. non consente l’affermazione

⁸³ Cass., Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 11453, Ric. Guarnieri; Cass., Sez. II, 27 aprile 2016, n. 41433, Ric. Bifulco. In precedenza, nel medesimo senso Cass., Sez. II, 2 ottobre 1985, n. 11282.

⁸⁴ Cass., Sez. II, 5 febbraio 1991, n. 8836; Cass., Sez. II, 21 marzo 1997, n. 4681; Cass., Sez. II, 12 luglio 2002, n. 29015; Cass., Sez. V, 7 marzo 2013, n. 22003; Cass., Sez. II, 26 giugno 2016, n. 46288; Cass., Sez. II, 27 aprile 2016, n. 41433.

⁸⁵ Cass., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147.

secondo cui la circostanza aggravante in oggetto sia incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone, di cui all'art. 393 del codice, la quale semmai residua la valorizzazione dell'impegno del "metodo mafioso" quale elemento di per sé sintomatico per il rilevamento del dolo tipico dell'estorsione.

11. *Valutazioni conclusive e spunti di riflessione.* Siano consentite alcune brevi riflessioni in merito alla vicenda in commento. La Corte, utilizzando un argomento di carattere storico politico, ritiene preferibile attribuire al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la qualifica di reato proprio, poiché maggiormente coerente con una struttura sociale evoluta, articolata e complessa, qual è sicuramente quella attuale, in cui siano differenziate le funzioni spettanti ai singoli, a cui vengono assegnati particolari doveri e responsabilità. Tale affermazione trova fondamento dalla necessità di natura politico-criminale di definire un processo di perimetrazione, volto a circoscrivere l'ambito applicativo del presente delitto ed il reato di estorsione. Le ragioni che giustificano la nuova evoluzione del processo di valutazione sul significato razionale ed ideologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si radicano nel ridotto grado di colpevolezza ravvisabile in colui che opera, anche ricorrendo a mezzi coercitivi violenti e minacciosi, essendo mosso dall'intenzione di ottenere giustizia. La scelta adottata dai precedenti compilatori, sviluppatasi in un contesto storico, sociale e politico coevo agli anni '30, mostrava una peculiare indulgenza nei riguardi del reo del delitto di ragioni fattasi⁸⁶. Tale constatazione trovava originario fondamento nell'atteggiamento di maggior tolleranza, da parte dell'ordinamento, verso le forme di autotutela dei privati. Con l'avvento della Costituzione ed il nuovo assetto dei principi ivi contenuti, si assiste all'esaltazione dei diritti volti a tutelare la persona e le libertà fondamentali, che hanno messo in crisi il precedente complesso normativo⁸⁷. Così, anche la condotta tipica dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni assume rilievo nella preoccupazione che gravi episodi venissero puniti in modo troppo lieve rispetto al loro grado concreto di offensività. Inoltre, il pensiero della Corte è pienamente condivisibile se si considera che il primario obiettivo perseguito dall'ordinamento attiene anche alla tutela del mono-

⁸⁶ CARRARA, *Programma*, cit., 559 ss.; SANTORO, *Esercizio arbitrario*, cit., 817 ss.; SEMERARO, *Profili dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Ind. pen.*, 2012, 247 ss.

⁸⁷ In merito a ciò si consideri che il principio della libertà personale è elemento centrale nella Costituzione. L'abbattimento della rilevanza penale di azioni costrittive orientate alla tutela privata di un diritto non si dimostrano coerenti con le indicazioni di priorità fornite dallo statuto costituzionale.

polio giurisdizionale. Da ciò si ritiene che non può assolutamente tollerata alcuna intromissione di soggetti terzi ed estranei intenti a sostituirsi allo Stato, esercitando le inalienabili prerogative dell'amministrazione della giustizia. Il condivisibile principio ora accennato si pone quale preliminare ed ineludibile punto di osservazione per quanto sancito dalla Corte con riguardo al *discrimen* tra ragion fattasi ed estorsione⁸⁸. L'affermazione del principio che rileva nell'atteggiamento psicologico il criterio strutturale distintivo tra le due fattispecie risulta plausibile, perché è proprio nell'elemento intenzionale, nella volontà dell'agente, che emerge il disvalore della condotta del reo, a prescindere dalla gravità della violenza o della minaccia che viene esercitata da quest'ultimo. Viene in proposito messo in luce come nella fattispecie del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone sia esclusa una qualsiasi valutazione circa la «soglia di gravità» della violenza o della minaccia adoperata dal soggetto agente, perché la norma in esame pone in evidenza esclusivamente la strumentalità di tali condotte rispetto all'esercizio arbitrario di un preteso diritto. Tale asserzione trae spunto dalla pretensione di spiegare la convergenza di due specifiche e contrapposte esigenze da parte dell'ordinamento, in cui si esige riaffermare, per un verso, il valore del necessario ricorso all'Autorità Giudiziaria, per quel che concerne l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e nell'altro, per l'estorsione, procedere ad incriminare e reprimere forme di aggressioni plurime che ledono più beni giuridici, quali l'individualità del soggetto, l'inviolabilità del patrimonio, la libertà morale e di autodeterminazione, mediante azioni di costrizione determinate dalla violenza o minaccia del soggetto agente. Sembra foriera di taluna perplessità, per scarsa chiarezza, la posizione delle Sezioni Unite in riferimento all'effetto di coercizione che deriva dalla condotta minacciosa e violenza, la quale si rileva come prerogativa esclusiva per il delitto di estorsione. La presente pronuncia provvede a riconoscere la «non piena sovrapponibilità» dell'elemento oggettivo dei reati in esame con riguardo alle conseguenze costrittive dell'azione offensiva, contenute nel solo delitto di cui all'art. 629 cod. pen., ma valuta tale discrasia quale «consustanziale proprio alla diversa finalità dell'agente»⁸⁹. In considerazione di ciò, si potrebbe ritenere che sarebbe stato più agevole indicare espressamente che la violenza o la minaccia, quali modalità strumentali dell'agente, determinano la coazione del soggetto passivo quando la realizzazione del sedicente diritto richieda la cooperazione

⁸⁸ STAMPANONI, *Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: tra elemento soggettivo e intensità della condotta*, in *Cass. pen.*, 2017, 1034 ss.

⁸⁹ Cass., Sez. un., 23 ottobre 2020, n. 29541.

del debitore, anche nella fattispecie del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la cui precipua condotta viene descritta dal legislatore mediante l'utilizzo dell'indefinita espressione "farsi giustizia arbitrariamente da sé medesimo". Il vero *discrimen* che intercorre tra le due fattispecie in esame trova il proprio punto di forza nella volontà di realizzare, nella ragion fattasi, una pretesa non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un proprio diritto, e di soddisfare una pretesa individuale, che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, giustificando l'attenuazione di pena. Nell'estorsione, invece, l'agente ha intenzione di perseguire il conseguimento di un profitto, nella piena volontà e consapevolezza della sua ingiustizia⁹⁰. A dimostrazione di quest'ultimo assunto è opportuno far riferimento al processo d'individuazione dell'elemento soggettivo, quale criterio distintivo, che deve essere accertato mediante la disposizione delle ordinarie regole probatorie, tali da far emergere la corretta intenzione del reo, con riferimento alla veemenza del comportamento violento, elemento peculiare e sintomatico del dolo di estorsione, desunta da fattori esterni, da cui è possibile carpire il fine perseguito dall'agente, la volontà di sopraffazione, ricostruendo il vero processo decisionale dello stesso, che di conseguenza escluderebbe la ragion fattasi. Tale argomentazione sembra destare qualche incertezza. È evidente che questo assunto tenderebbe a vanificare la scelta effettuata dalle medesime Sezioni Unite decise a conferire particolare rilievo all'esercizio da parte dell'agente del reato di una pretesa legittima, o al contrario, alla volontà di raggiungere un ingiusto profitto. Secondo questa interpretazione, infatti, si consentirebbe al giudice di ritenere accertato il dolo estorsivo ogni volta in cui la condotta violenta o minacciosa, sebbene diretta in forma univoca alla soddisfazione di un preteso diritto, risulti di un'intensità tale da manifestarsi in modo sproporzionato rispetto a quest'ultimo, così da non considerare che la ragion fattasi mediante violenza alle persone non appare subordinata alla prova di un rapporto di proporzionalità tra la pretesa ed il livello di gravità della violenza o della minaccia che vengono esercitata in concreto. Si potrebbe quindi sostenere che l'entità dell'offesa dovrebbe essere valutata esclusivamente in rapporto al processo dosimetrico della pena, ma non sul processo di identificazione e qualificazione giuridica dei fatti. Tale discrasia interpretativa potrebbe essere superata predisponendo una nuova revisione del principio fornito dalla Suprema Corte, secondo cui l'elemento discrezionale fra i delitti qui in esame risiederebbe nell'elemento psicologico del

⁹⁰ Cass., Sez. II, 25 settembre 2014, n. 42940.

reato. Questo asserto potrebbe sembrare incompleto se, presumendo l'accertamento del fine di esercitare un preteso diritto, quale condizione sintomatica e caratterizzante dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 393 cod. pen., la sussistenza di una pretesa tutelabile, che deve già preesistere nella condotta illecita, caratterizzerebbe l'elemento oggettivo del reato e non l'aspetto soggettivo. In considerazione di ciò, quindi, la reale distinzione tra i delitti di ragion fattasi e l'estorsione è precedente alla valutazione dell'elemento psicologico del reo, infatti, la concreta differenza risiederebbe in relazione «al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta»⁹¹, condizione essenziale che deve essere accertata dal giudice preliminarmente. In considerazione a ciò, tale impostazione viene avvalorata nel momento in cui la Suprema Corte afferma che gli elementi esteriori, da cui si desume la prova del dolo estorsivo, dovranno essere valutati in base al contenuto della pretesa in concreto esercitato dall'agente, e non in rapporto alla gravità dell'azione lesiva: le parole profferite dal reo, la propria modalità comunicativa, sia verbale che non verbale e la dinamica dei fatti saranno elementi idonei per comprendere se la violenza e/o la minaccia consumata siano meramente funzionali per la prosecuzione di una pretesa ritenuta legittima, o viceversa, una pretesa non tutelabile giuridicamente, e quindi iniqua ed ingiusta. Nel primo caso sarà applicato l'art. 393 cod. pen., anche nell'eventualità in cui la condotta minacciosa o violenta possa apparire esteriormente di particolare gravità o notevolmente sproporzionata. Diversamente, nel secondo caso, dovrà ritenersi contestato il delitto di estorsione. Alla luce di tale disamina la Suprema Corte giunge, da ultimo, a considerare l'ulteriore aspetto inerente al concorso di persone nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'interpretazione fornita dalla Corte attiene alla possibilità di configurare il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone solo nei casi in cui tal soggetto abbia offerto un contributo personale alla pretesa del creditore, in assenza di un interesse personale. Tale criterio si pone quale diretta conseguenza del percorso ermeneutico effettuato dalla Corte nel riservare un ruolo di primaria importanza all'elemento soggettivo del reato di ragion fattasi, di cui all'art. 393 del codice. Questa concezione potrebbe sembrare discutibile qualora si consideri che la violenza o la minaccia, eseguite in concorso da più soggetti, siano funzionali a perseguire una pretesa legittima, e non siano dirette a conseguire alcun ingiusto profitto. Secondo il principio

⁹¹ Cass., Sez. un., 23 ottobre 2020, n. 29541. Si riporta quanto enunciato nella sentenza nel par. 10.5.1., 22.

interpretativo fornito dalle Sezioni Unite costituirebbe ingiusto profitto, ai sensi dell'art. 629 c.p., ogni interesse strettamente personale, di natura patrimoniale o extra patrimoniale, realizzato anche esclusivamente da uno dei concorrenti, pure se l'interesse fosse indirettamente rapportabile al fatto di reato; ciò determinerebbe la punibilità di tutti i partecipi al reato a titolo di concorso in estorsione. Non si potrebbe escludere, quindi, la possibilità che uno tra i correi possa negare la propria consapevolezza circa la sussistenza di tale interesse personale ed autonomo in capo ad uno dei concorrente, favorendo l'applicazione della disciplina del concorso anomalo⁹², di cui all'art. 116 cod. pen., questione, invero, non affrontata dalle Sezioni unite.

PIERLUIGI ZARRA

⁹² MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., 467 ss. Inoltre, si vedano i seguenti autori: GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, 107 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2000, 587; LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 1964, 197 ss.; DE VERO, *Compartecipazione criminosa e personalità della responsabilità penale*, in *Studium Iuris*, 1998, 256.